



PROVINCIA DI ASTI

Medaglia d'oro al valor militare

AREA DIREZIONE OPERATIVA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N. proposta 1056 - 025 del 08/05/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 29 DICEMBRE 2003, N. 387 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PER AUTOTRAZIONE DA DIGESTIONE ANAEROBICA DI RIFIUTI IN ASTI, CORSO ALESSANDRIA, LOCALITÀ "EX BUON PASTORE". PROPONENTE: SOC. VALLE TANARO S.R.L. (P.IVA 02346090067)

IL DIRIGENTE

1. VISTI:

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
 - c) la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
 - d) la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
 - e) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - f) il legislativo dicembre 2003, n. 387, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
 - g) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
 - h) il decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - i) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- e le loro successive modifiche ed integrazioni;

2. RILEVATO che l'art. 12 del D.Lgs 387/03 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

3. RILEVATO che, ai sensi dell'art. 53 della Legge della Regione Piemonte n. 44/00 e dell'art. 2 della L.R. 23/15, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto sopra richiamato è individuata nelle Province e nella Città Metropolitana;

4. VISTA la domanda presentata in data 07/12/2018 dalla Società Valle Tanaro S.r.l., C.F./partita IVA 02346090067, con sede legale in Asti, Corso Alessandria snc, di seguito anche denominata "proponente" o "Gestore", per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs 387/03 alla realizzazione di una variante sostanziale all'impianto per la produzione di biometano da digestione anaerobica destinato all'autotrazione in corso di realizzazione presso la sede legale della medesima Società;

5. RILEVATO che la variante proposta consiste, sostanzialmente, nella variazione delle matrici organiche in ingresso ai digestori (dagli attuali reflui zootecnici e biomasse agricole a rifiuti costituiti da prodotti alimentari scaduti o deteriorati) e nella conseguente realizzazione di una nuova sezione di impianto per il recupero ed il trattamento biologico dei rifiuti con capacità superiore a 75 t/g. La variante non prevede di modificare in modo significativo le seguenti sezioni impiantistiche già autorizzate:

- impianto di digestione anaerobica ed unità di upgrading per la produzione di biometano (autorizzati con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e SUAP della Città di Asti n. 898 del 23/05/2016 di conclusione del Procedimento PAS n.456/15 del 28/09/15);
- unità di liquefazione e stoccaggio del biometano (Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e SUAP della Città di Asti n. 572 del 10/04/2018 di conclusione del Procedimento PAS n.381 del 05/07/2017 in variante alla PAS n. 456/15).

Il progetto in variante prevede l'ampliamento del layout già proposto (e la conseguente occupazione di terreni adiacenti all'area autorizzata) per la realizzazione delle seguenti sezioni di impianto:

- fabbricato ed impianti per la ricezione, lo stoccaggio ed il pretrattamento dei rifiuti;
- fabbricato ed impianti per il compostaggio (biossificazione accelerata, maturazione e stoccaggio);
- impianto di depurazione dei reflui liquidi;
- impianti di abbattimento delle emissioni odorogene (scrubber e biofiltri);

6. RILEVATO, altresì, che con la suddetta istanza è stata evidenziata la parziale incompatibilità dell'intervento con le vigenti previsioni del P.R.G.C. del Comune di Asti e, pertanto, è stata contestualmente chiesta la variante automatica dello strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs 387/03. In particolare è stato chiesto di apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C.:

- ampliamento a ovest dell'area produttiva DI.5/A mediante inglobamento di parte dell'area DI.5 e di parte dell'area agricola di nuova occupazione;
- ridefinizione dell'attuale localizzazione e consistenza delle aree a servizi pubblici che vengono incrementati nella misura pari al 20% della superficie relativa all'ampliamento previsto dell'area produttiva;
- lieve modifica della viabilità pubblica di progetto con eliminazione di n. 2 curve a 90°, garantendo comunque continuità al tracciato stradale previsto;

7. RILEVATO che l'impianto oggetto di modifica dispone attualmente delle seguenti autorizzazioni ambientali ed energetiche di competenza provinciale:

- Autorizzazione al deposito di oli minerali (biometano) ad uso commerciale di cui all'art. 1, c 56, lett. a) della L. 239/04, rilasciata con D.D. n. 260 del 11/02/2016 e ss.mm.ii., interessata in modo non sostanziale dalla proposta di variante in argomento;
- Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013, rilasciata con D.D. n. 352 del 14/02/2018, interessata in modo sostanziale dalla proposta di variante e, quindi, soggetta a revisione nell'ambito del presente procedimento;
- Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso produzione di beni e servizi ex T.U. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm.ii. - D.P.G.R. 10/R 29/07/2003, rilasciata con D.D. n. 68 del 16/01/2018. Alla data di rilascio del presente provvedimento risulta in fase di definizione il procedimento per il rilascio della concessione alla derivazione d'acqua conseguente alla suddetta autorizzazione;

8. VERIFICATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria previsti per il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

9. RICHIAMATA la nota prot. n. 4407 del 20/02/2019 con la quale la Provincia di Asti ha avviato il procedimento amministrativo per il rilascio della suddetta autorizzazione, indicando apposita conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi del D.Lgs 387/03 e dell'articolo 14-ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

10. RILEVATO che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 D.Lgs 387/03, nella conferenza di servizi occorre acquisire i seguenti pareri/atti di assenso relativi agli endo-procedimenti che confluiscono nel procedimento unico:

- Giudizio di Compatibilità Ambientale (VIA) ai sensi del Titolo III Parte II del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del Titolo IIIbis della Parte II del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per attività di recupero rifiuti;
- Parere in ordine alla variante urbanistica automatica ex art. 12 D.Lgs 387/03 3d art. 17bis, comma 15bis, L.R. 56/77;
- Prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- Atto di assenso in materia edilizia ex D.P.R. 380/2001;
- Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi ex D.P.R. 151/2011;
- Verifica dell'interesse archeologico;
- Verifica interferenze con reti di pubblici servizi, di comunicazione elettronica e infrastrutture ed eventuali nulla osta degli Enti gestori;

11. VISTA la documentazione progettuale allegata all'istanza di autorizzazione, resa disponibile al pubblico ed agli enti interessati tramite il portale informatico della Provincia di Asti;

12. DATO ATTO che sono state espletate, per quanto di competenza provinciale, le procedure di comunicazione, notificazione e pubblicazione degli atti secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e dagli artt. 23, 24 e 29-quater del D.Lgs 152/06;

13. RILEVATO che il progetto definitivo dell'impianto in argomento, così come integrato dal proponente nel corso della suddetta conferenza di servizi, ha le caratteristiche riportate nella scheda riassuntiva riportata in allegato A);

14. DATO ATTO che i lavori della conferenza di servizi di cui al punto 7 si sono articolati in tre sedute, tenutesi in data 5 marzo, 16 aprile e 1° agosto 2019, così come risulta dai relativi verbali depositati agli atti d'ufficio;

15. RILEVATO che nel corso delle prime due sedute della conferenza di servizi i soggetti partecipanti hanno chiesto al proponente chiarimenti ed integrazioni. Tali richieste sono state formalizzate con ns. nota prot. n. 10897 del 21/05/2019;

16. RILEVATO che, per quanto riguarda la variante urbanistica proposta, ed in particolare la richiesta di ampliamento dell'area produttiva DI.5/A, la conferenza ha dato atto che, per gli impianti energetici soggetti alle disposizioni del D.Lgs 387/03, la realizzazione è consentita anche in zone classificate agricole dai vigenti PRGC. In ogni caso, le valutazioni in ordine agli aspetti urbanistici dell'intervento sono state demandate al Consiglio comunale, al quale l'articolo 42 comma 2, lett. b) del D.Lgs 267/2000 riserva la competenza a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva variante. Così come indicato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, infatti, la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza sulla proposta di variante urbanistica è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977;

17. DATO ATTO che nei termini di cui all'articolo 24 e 29-quater del D.Lgs 152/06 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico o di eventuali ulteriori soggetti interessati;

18. VISTE le integrazioni progettuali inoltrate dal proponente in data 28/06/2019, ns. prot. n. 14075, n. 14076, n. 14077, n. 14078, n. 14079 del 01/07/2019 e prot. n. 14545 del 08/07/2019, trasmesse a tutti i componenti della conferenza di servizi con ns. nota prot. n. 14887 del 11/07/2019;

19. RILEVATO che, nel corso dell'ultima seduta della conferenza di servizi, si è dato atto che, dal punto di vista strettamente tecnico e di compatibilità ambientale dell'intervento, l'esito della medesima poteva essere considerato favorevole nel rispetto di alcune condizioni e prescrizioni formulate dai soggetti coinvolti nel procedimento al fine di colmare carenze documentali di carattere non sostanziale. Dal punto di vista amministrativo, tuttavia, il suddetto esito favorevole è stato subordinato agli esiti degli approfondimenti normativi che le parti si sono impegnate ad effettuare entro 90 giorni dalla data della conferenza in merito a quanto previsto dalla Legge 55/2019 che ha modificato, nel corso del procedimento autorizzativo, l'articolo 184-ter del D.Lgs 152/06 in materia di "End Of Waste";

20. RILEVATO altresì che, nel corso della conferenza, è emersa la necessità di porre particolare attenzione al contenimento ed al monitoraggio dell'impatto odorigeno generato dall'impianto, anche in considerazione degli effetti cumulativi delle sorgenti potenzialmente odorigene presenti nell'area;

21. RICHIAMATA la nota prot. n. 19712 del 19/09/2019 con la quale il proponente, così come stabilito in sede di conferenza, è stato invitato a perfezionare la documentazione progettuale ed a produrre i suddetti approfondimenti entro il termine del 30/10/2020;

22. RICHIAMATA la nota prot. n. 24255 del 13/11/2019 con la quale, stante il mancato ricevimento della suddetta documentazione di completamento, il proponente è stato sollecitato a presentare la medesima entro il 12/12/2019. Con la stessa nota sono state, altresì, segnalate le modifiche nuovamente apportate all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 dalla Legge n. 128 del 02/11/2019 e la necessità di aggiornare la documentazione progettuale tenendo conto di tali modifiche;

23. VISTA la nota inviata dalla Soc. Valle Tanaro S.r.l. in data 11/12/2019, ns. prot. n. 26888, con la quale è stato chiesto di poter presentare la suddetta documentazione entro il 20/01/2020 al fine di poter approfondire gli elementi normativi intervenuti;
24. RICHIAMATA la ns. nota prot. n. 27465 del 18/12/2019 con la quale la suddetta proroga stata concessa;
25. VISTA l'ulteriore richiesta di 60 giorni di proroga inviata dalla Soc. Valle Tanaro S.r.l. in data 14/01/2020, ns. prot. n. 763 del 15/01/2020;
26. RICHIAMATA la ns. nota prot. n. 1219 del 21/01/2020 con la quale la suddetta proroga è stata concessa;
27. VISTI gli approfondimenti tecnico-normativi e la documentazione amministrativa di completamento inviati dal proponente in data 18/02/2020, ns. prot. n. 3353 e prot. n. 3354 del 18/02/2020;
28. Visto il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi dell'articolo 24 del D.M. 120/2017 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti" allegato alle suddette integrazioni;
29. RICHIAMATA la nota prot. n. 3527 del 19/02/2020 con la quale il Settore scrivente ha trasmesso le suddette integrazioni a tutti i soggetti interessati al fine di acquisire eventuali contributi istruttori, ulteriori rispetto a quelli espressi nel corso della conferenza di servizi, utili al rilascio dell'autorizzazione in argomento;
30. RILEVATO che, stante quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'acquisizione delle suddette valutazioni istruttorie ai fini della definizione dell'esito del procedimento è stata effettuata in modalità asincrona;
31. VISTA la relazione di contributo tecnico-scientifico n. G07_2020_00449 inviata dal Dipartimento Piemonte Sud Est dell'ARPA Piemonte in data 23/03/2020. ns. prot. n. 6001 del 24/03/2020, con la quale è stato evidenziato il permanere di alcune carenze, in particolare per quanto riguarda:
- la valutazione dell'impatto odorigeno dell'impianto in relazione alla situazione preesistente;
 - la descrizione delle procedure di gestione del processo di recupero dei rifiuti e dei relativi controlli, secondo quanto indicato nelle recenti linee guida approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
 - la valutazione, in alternativa a quanto proposto, di un sistema di biofiltraggio di tipo chiuso, con mandata degli effluenti a camino;
 - l'adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo AIA secondo le indicazioni fornite da ARPA nel corso della conferenza di servizi;
32. RICHIAMATA la nota prot. n. 6077 del 25-03-2020 con la quale il Settore scrivente ha chiesto alla Soc. Valle Tanaro S.r.l. di fornire riscontro a quanto evidenziato da ARPA entro il 09/04/2020;
33. VISTA l'ulteriore documentazione integrativa inviata dalla Soc. Valle Tanaro S.r.l. in data 08/04/2020, ns. prot. n. 6706 e n. 6707 del 08/04/2020, trasmessa a tutti i soggetti interessati con nota del Settore scrivente prot. n. 6827 del 10/04/2020;

34. VISTA la relazione di contributo tecnico-scientifico n. G07_2020_00449 formulata dal Dipartimento Piemonte Sud Est dell'ARPA Piemonte a riscontro delle integrazioni predisposte dal proponente, inviata dalla medesima Agenzia in data 07/05/2020, ns. prot. n. 8214;

35. Visti i seguenti pareri, nulla osta, contributi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso procedimento:

- note prot. n. 40000 del 19/07/2019 e prot. n. 14876 del 12/03/2020 con le quali il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL AT ha espresso, con prescrizioni, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento. Le prescrizioni ASL sono riportate nell'allegato del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- nota prot. n. 14401 del 06/11/2019 con la quale la Soc. ASP S.p.A., in qualità di Gestore del S.I.I., ha espresso, con prescrizioni, parere tecnico favorevole allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Le prescrizioni del Gestore sono riportate nell'allegato del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- nota prot. n. 40753 del 11/03/2019 con la quale l'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Settore Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico – del Ministero per lo Sviluppo Economico ha comunicato di già aver rilasciato, con prescrizioni, il Nulla Osta n. 2018173 ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 259/03, che deve intendersi integralmente richiamato e fatto salvo;
- nota prot. n. 7041 del 04/06/2019 con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo ha espresso, con riferimento al progetto presentato nell'anno 2011, ora oggetto di variante, ed alle indagini preventive già effettuate in tale occasione (sondaggi e ricognizioni di superficie), che hanno evidenziato l'assenza di elementi di interesse archeologico nelle aree occupate dall'area in progetto, parere favorevole all'esecuzione dei lavori. Le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza sono riportate nell'allegato del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- nota prot. n. 2133 del 04/03/2019 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti ha espresso, con prescrizioni, parere favorevole alla realizzazione del progetto, e nello specifico dell'attività di Deposito di merci (materiali combust. > 5000 kg) con superf. da 1000 a 3000 mq (Codice attività D.P.R. 151/2011: 70.1.B) per la quale è stata presentata dal proponente apposita ed autonoma istanza di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 151/2011. Detto parere favorevole è, successivamente, stato confermato con le note prot. n. 7589 del 30/07/2019, prot. n. 2238 del 04/03/2020 e prot. n. 3277 del 06/04/2020;
- contributo istruttorio del Comune di Asti ns. prot. n. 5448 del 05/03/2019, depositato agli atti della conferenza di servizi, con il quale sono state formulate, tra l'altro, alcune prescrizioni da inserire nel provvedimento conclusivo del procedimento in quanto sostitutivo anche del titolo edilizio ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e del D.Lgs 387/03. Tali prescrizioni sono riportate nell'allegato del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- delibera n. 23 del 22/07/2019 con la quale il Consiglio Comunale della Città di Asti ha approvato la variante urbanistica così come proposta ed integrata dalla Società Valle Tanaro S.r.l. nell'ambito della conferenza ex D.Lgs 387/03 ed ha designato il Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive quale rappresentante unico dell'amministrazione comunale nella medesima conferenza. Detto rappresentante ha segnalato in conferenza che nel corso del dibattito consiliare è emersa la necessità di porre particolare attenzione all'impatto odorigeno dell'impianto, allo stoccaggio dei rifiuti nelle aree esterne ed agli aspetti viabilistici. Il Comune ha chiesto, pertanto, una verifica sul campo da effettuarsi entro 60 gg dall'avvio dell'attività allo scopo di valutare la rispondenza delle condizioni in opera a quelle di progetto, riservandosi fin da ora la possibilità di richiedere adeguamenti e migliorie atti a garantire un corretto inserimento ambientale dell'intervento. Tale condizione è inserita nel quadro prescrittivo della presente autorizzazione;
- contributo istruttorio prot. n. 79139 del 01/08/2019 con il Comune di Asti ha formulato alcune prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione, ha proposto un diverso importo delle opere di

dismissione e messa in ripristino dello stato dei luoghi (poi definitivamente fissato, in sede di conferenza, a 400.000,00 Euro) ed ha proposto una quantificazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale di cui al Decreto del 10 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Quest'ultima proposta è stata accolta dalla conferenza nei termini indicati nell'allegato "B" al presente provvedimento;

- nota prot. n. 33312 del 15/04/2020 con la quale il Comune di Asti ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alle integrazioni presentate dopo l'ultima seduta di conferenza, ricordando che: i lavori non potranno avere inizio se non a seguito della stipula della convenzione tra Comune e soggetto proponente con le modalità previste dalla scrittura privata allegata alle suddette integrazioni. Dovranno inoltre, essere versati i diritti di segreteria pari ad Euro 516,00 secondo quanto previsto dalla lettera "o" dell'allegato alla D.G.C. n. 120 del 14/03/2017;
- contributi tecnico-scientifici dell'ARPA richiamati nelle precedenti premesse, acquisiti con valenza di parere ex art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs 152/06 per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle relative emissioni nell'ambiente, nonché come supporto tecnico-scientifico per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale ex L.R. 40/98;

36. VISTO l'art. 14-bis della legge 2 novembre 2019, n. 128 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", recante le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto;

37. PRESO ATTO che il proponente ha prodotto un elaborato di verifica dell'applicazione delle BAT per il trattamento dei rifiuti secondo quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018. Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) contenute in tale documento trovano esplicita applicazione nella casistica prevista all'allegato I della direttiva 2010/75/UE (come recepito all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006) e nella fattispecie nel caso in oggetto;

38. RITENUTO che, per quanto riguarda le BAT relative agli aspetti propriamente gestionali, la ditta dovrà, in accordo con ARPA Piemonte, adeguare il PMC prima dell'avvio della fase gestionale previa adozione di idoneo Sistema di Gestione Ambientale;

39. VISTI i verbali delle sedute della conferenza di servizi e tutti gli atti istruttori sopra richiamati, in esito alla valutazione dei quali è possibile esprimere, con prescrizioni, una valutazione favorevole dal punto di vista della compatibilità ambientale del progetto ed ai fini del rilascio del provvedimento di AIA ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

40. RILEVATO, in particolare, che, sulla base di quanto emerso in conferenza di servizi, è possibile esprimere un giudizio positivo di compatibilità ambientale per i motivi sotto indicati:

- il progetto prevede l'implementazione di un impianto in parte già realizzato, del quale è quindi possibile utilizzare opere, infrastrutture e servizi già esistenti;
- gli studi effettuati, i monitoraggi e le informazioni acquisite, sono sufficienti a delineare lo stato dell'ambiente e le caratteristiche tecniche e gestionali dell'impianto;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in questione possono essere adeguatamente controllate anche nell'ambito del quadro autorizzatorio relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale, cui l'impianto è sottoposto;
- il conferimento presso l'impianto di rifiuti non idonei nella catena alimentare umana o animale consente di minimizzare la quantità di rifiuti da destinare in discarica e di valorizzare i medesimi

tramite la produzione di biometano e di compost di qualità, in ottemperanza agli indirizzi nazionali e comunitari in materia;

- la realizzazione l'esercizio dell'impianto sono accompagnate dalla realizzazione di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per la mitigazione degli impatti riconducibili al progetto;

41. DATO ATTO che, nel corso della conferenza di servizi non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi degli articoli 14-quater e 14-quinquies della Legge 241/90 né osservazioni da parte del pubblico ai sensi degli articoli 24 e 29-quater del D.Lgs 152/06;

42. RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/90 si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

43 DATO ATTO che, nel corso del procedimento, il proponente ha attestato la disponibilità giuridica dei terreni interessati dalla realizzazione e dall'esercizio dell'impianto tramite idonei atti di compravendita;

44. RILEVATO, per quanto sopra, che sussistono gli estremi per l'emanazione del provvedimento autorizzativo unico ex. art. 12 del D.Lgs 387/03 nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi, così come acquisite agli atti e riportate nell'allegato B) al presente provvedimento;

45. RILEVATO che, ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento:

- definisce le condizioni per l'avvio dei lavori, la messa in esercizio ed il funzionamento dell'impianto, il monitoraggio degli impatti, la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- individua le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione;
- definisce i criteri di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs 152/06;
- fa salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'Interno per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi e le procedure di cui al D.Lgs 504/1995 e ss.mm.ii.;
- fa altresì salve le condizioni e prescrizioni stabilite dai precedenti atti abilitativi relativi allo stabilimento, ove le stesse non siano assorbite dal presente provvedimento o con esso contrastanti;
- definisce, secondo quanto concordato in sede di conferenza di servizi, l'importo e le modalità di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al D.M 10/09/2010 a favore del Comune di Asti;
- costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.Lgs 387/03, secondo quanto stabilito in conferenza di servizi e indicato nel presente provvedimento;

46. PRECISATO che:

- nel presente provvedimento, oltre agli atti di assenso indicati al punto 10 delle premesse, confluisce anche l'autorizzazione al deposito di oli minerali (biometano) ad uso commerciale di cui all'art. 1, c 56, lett. a) della L. 239/04 già rilasciata da questa Provincia con D.D. n. 260 del 11/02/2016 e ss.mm.ii.;
- deve intendersi annullata e sostituita dal presente provvedimento l'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 rilasciata da questa Provincia con D.D. n. 352 del 14/02/2018;

- il presente provvedimento, in quanto di natura autorizzatoria, non assorbe invece la concessione alla derivazione dell'acqua sotterranea utilizzata in fase di funzionamento dell'impianto. La medesima concessione dovrà essere acquisita dal proponente prima dell'avvio dei lavori oggetto del presente provvedimento;

47. RILEVATO che, con il presente provvedimento, è istituito un "tavolo di monitoraggio" al fine di garantire il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative, prevedendo l'opportuno coinvolgimento delle diverse Autorità interessate. Il tavolo ha finalità consultive e propositive e non modifica o sostituisce in alcun modo le singole attività, funzioni o iniziative di controllo attribuite dalla legge alle medesime Autorità. Al tavolo è altresì demandata la verifica delle ricadute del programma delle azioni compensative approvato dalla conferenza di servizi e l'eventuale definizione di ulteriori interventi, integrativi o correttivi, da determinarsi, nei limiti di spesa previsti dalla normativa, sulla base dei risultati dei monitoraggi ambientali effettuati. A fini di semplificazione, i lavori del tavolo si svolgeranno secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le eventuali ulteriori modalità stabilite dalla Provincia di concerto con le diverse Autorità interessate;

48. DATO ATTO che in data 24/04/2020 la Società proponente ha comunicato l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente titolo abilitativo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

49. PRECISATO che, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, restano fermi tutti gli obblighi e le procedure previsti dalle norme vigenti;

Tutto ciò premesso e considerato, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

DETERMINA

A. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

B. DI RILASCIARE alla Società Valle Tanaro S.r.l., C.F./partita IVA 02346090067, con sede legale in Asti, Corso Alessandria snc, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 alla costruzione ed all'esercizio, in variante a quanto precedentemente autorizzato, dell'impianto per la produzione di biometano per autotrazione da digestione anaerobica di rifiuti sito nel comune di Asti, Corso Alessandria, località "Ex Buon Pastore", su aree censite a C.T. del medesimo comune al Foglio n. 101, mappali n. 1096, 120, 1093, 1136, 1137, 1139, 1133, 1134, 1135, 1130, 1131, 1132, 1127, 1128, 1129, 1141, 1142, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1126, 1124 e mapp. n. 1097, 1098 (Catasto Fabbricati);

C. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10/09/2010, la suddetta autorizzazione assorbe ogni autorizzazione, parere, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, così come acquisito nella conferenza di servizi di cui alla Legge 241/90. In particolare, il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti abilitativi previsti dalle normative di settore applicabili al caso di specie:

- giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 12 della L.R. 40/1998;
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo IIIbis della Parte II del D.Lgs 152/2006 che, come previsto dall'Allegato IX alla Parte II dello stesso decreto, a sua volta sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 relativamente all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti R3, R12 e R13 di cui all'All. C alla Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006, condotte su rifiuti speciali non pericolosi, secondo le quantità e nel rispetto delle prescrizioni contenute in allegato;
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 ed alla gestione delle acque meteoriche;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.lgs. 152/2006;
- Autorizzazione al deposito di oli minerali (biometano) ad uso commerciale di cui all'art. 1, c 56, lett. a) della L. 239/04;
- Permesso di Costruire ex D.P.R. 380/2001;

D. DI APPROVARE gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

E. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi;
- annulla e sostituisce le precedenti determinazioni rilasciate dal Settore scrivente con DD.DD. n. 260 del 11/02/2016 e n. 352 del 14/02/2018. e le loro ss.mm.ii.;
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;
- non comprende la concessione alla derivazione dell'acqua sotterranea utilizzata dall'impianto, la quale dovrà essere acquisita dal proponente prima dell'avvio dei lavori oggetto del presente provvedimento;
- costituisce variante automatica allo strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto dal progetto definitivo approvato dalla conferenza di servizi e nei limiti indicati in allegato. Le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici del piano regolatore vigente, così come precisato nella Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte a cura dell'Amministrazione comunale a seguito del rilascio della presente autorizzazione;
- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Essi stabiliscono in particolare: a) i limiti di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuano le modalità di controllo delle emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (autocontrolli) e le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; b) individuano le modalità e le frequenze di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione, anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; c) stabiliscono le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione;
- ha durata di anni 10 (dieci) a partire dalla data di avvenuta notifica al proponente. L'autorizzazione potrà essere rinnovata previa esplicita istanza dello stesso, da presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo o riesame cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica, così come indicato in allegato;
- decade se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e conclusi entro i tre anni successivi, salvo proroga motivata espressamente richiesta dal titolare dell'autorizzazione e concessa dalla Provincia di Asti;

- può essere sospesa o revocata, previa diffida ed assegnazione di un termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto. Sono fatte salve le procedure sanzionatorie previste dalle specifiche normative di settore, con particolare riferimento all'art. 44 del D.Lgs 28/2011 ed agli articoli 29, 29-decies, comma 9, e 29-quattordices del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento, comprese le tipologie di rifiuti cui il medesimo si riferisce qualora necessario secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
- può essere sospesa o revocata, previa diffida, in caso di inattività prolungata dell'impianto (1 anno);
- deve essere conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente al progetto approvato, a disposizione degli Enti preposti ai controlli;

F. DI PRECISARE ALTRESÌ che la Società Valle Tanaro S.r.l.:

- risponde esclusivamente in proprio, tenendo sollevata ed indenne la Provincia di Asti, da qualunque danno o pregiudizio possa derivare a terzi o cose a seguito del presente atto;
- in caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti è obbligata alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi. Nell'ambito delle operazioni di ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni. I costi degli interventi di ripristino e delle relative indagini ambientali sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione di apposita cauzione secondo le modalità indicate in allegato;
- il proponente deve, altresì, provvedere alla corresponsione delle ulteriori garanzie indicate in allegato, secondo le modalità, gli importi e le tempistiche ivi definite;
- è tenuta a realizzare, secondo gli importi e le modalità concordate in conferenza di servizi, le opere di compensazione ambientale definite in allegato;
- è altresì obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi, in particolare in relazione al rispetto ed alla salvaguardia delle reti infrastrutturali esistenti;

G. DI PRENDERE atto dell'esito dello screening, redatto dal proponente, secondo il quale, considerate le caratteristiche strutturali dell'impianto, le modalità gestionali adottate, sia in fase di gestione ordinaria che in fase di gestione straordinaria, non sussiste rischio di contaminazione di suolo e acque sotterranee e, pertanto, il gestore non è tenuto a redigere la relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

H. DI ISTITUIRE, per le motivazioni indicate in premessa, un "tavolo di monitoraggio" dell'opera composto dalle diverse Autorità interessate. Il tavolo ha finalità consultive e propositive e non modifica o sostituisce in alcun modo le singole attività, funzioni o iniziative di controllo attribuite dalla legge alle medesime Autorità. Al tavolo è altresì demandata la verifica delle ricadute del programma delle azioni compensative approvato dalla conferenza di servizi e l'eventuale definizione di ulteriori interventi, integrativi o correttivi, da determinarsi, nei limiti di spesa previsti dalla normativa, sulla base dei risultati dei monitoraggi ambientali effettuati. A fini di semplificazione, i lavori del tavolo si svolgeranno secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le eventuali ulteriori modalità stabilite dalla Provincia di concerto con le diverse Autorità interessate;

I. DI DARE ATTO che, per i rifiuti corrispondenti ai codici CER che rientrano nel circuito pubblico di raccolta, sono fatte salve le norme e le eventuali limitazioni previste dalle norme vigenti che il presente provvedimento fa salve e impregiudicate;

L. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società Valle Tanaro S.r.l. ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

M. DI TRASMETTERE all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro 10 giorni dalla notifica di cui sopra, il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3-bis, del D.Lgs 152/06;

N. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

O. DI PROCEDERE con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

P. DI INVIARE il presente provvedimento alla Segreteria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo della Provincia. Copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli correlati, saranno altresì, messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Provincia di Asti ai sensi degli articoli 24 e 29-quater del D.Lgs 152/06;

Q. DI SEGNALARE che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

IL DIRIGENTE
(Angelo Marengo)
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegato A)**SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STABILIMENTO****1. GESTORE**

Ragione Sociale: **Società Valle Tanaro S.r.l.**
C.F. / Partita IVA 02346090067
Sede Legale Asti, Corso Alessandria Snc - Località Ex Buon Pastore
Legale Rappresentante: VENTORINO Fulvio – VNTFLV54M10A182N

2. LOCALIZZAZIONE

Comune di Asti, Corso Alessandria Snc - Località Ex Buon Pastore. Catastralmente l'area su cui è ubicato l'impianto e le opere connesse è identificata al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio n. 101, mappali n. 1096, 120, 1093, 1136, 1137, 1139, 1133, 1134, 1135, 1130, 1131, 1132, 1127, 1128, 1129, 1141, 1142, 1118, 1119, 1120, 1121, 1123, 1126, 1124 e mapp. n. 1097, 1098 (Catasto Fabbricati)

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI

Con il presente provvedimento è autorizzata la variante dell'impianto per la produzione di biometano ubicato in Asti, Corso Alessandria snc, località "Area Ex Buon Pastore", precedentemente autorizzato per l'alimentazione a reflui zootecnici e biomasse agricole.

Oggetto della variante è il passaggio dalla suddetta alimentazione ad un'altra costituita da rifiuti. La variante propone, in particolare, l'adeguamento dell'impianto in esame per la gestione di prodotti alimentari scaduti o deteriorati (sfusi e confezionati) e non prevede di modificare in modo sostanziale le seguenti sezioni impiantistiche già autorizzate:

- impianto di digestione anaerobica ed unità di upgrading per la produzione di biometano (autorizzati con Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e SUAP della Città di Asti n. 898 del 23/05/2016 di conclusione del Procedimento PAS n. 456/15 del 28/09/15);
- unità di liquefazione e stoccaggio del biometano (Determinazione Dirigenziale del Settore Urbanistica e SUAP della Città di Asti n. 572 del 10/04/2018 di conclusione del Procedimento PAS n.381 del 05/07/2017 in variante alla PAS n. 456/15).

Alle suddette sezioni, che fanno parte integrante dell'installazione, si applicano le disposizioni del presente provvedimento e, ove compatibili, quelle contenute negli atti abilitativi sopra richiamati.

Il progetto di variante prevede, in sintesi, i seguenti interventi:

- sistemazione superficiale dell'area destinata ai fabbricati ed agli impianti di nuova realizzazione: attività di sbancamento e riporto per la predisposizione delle superfici di progetto;
- opere civili: movimenti terra, fondazioni impianti, vasche, fabbricati, pavimentazione interna, recinzione, ecc.
- installazione linee ed impianti di pretrattamento delle matrici in ingresso;
- impianto depurazione frazione liquida digestato;
- impianto produzione compost (biossificazione accelerata, maturazione e stoccaggio);
- impianti abbattimento odori ed emissioni in atmosfera (scrubber e biofiltri);
- realizzazione unità di liquefazione, serbatoio di stoccaggio del biometano e sistema di caricamento per l'autocisterna criogenica;
- installazione impianti fotovoltaici per produzione energia elettrica in autoconsumo;
- impianto antincendio;

- impianto di trattamento acque di piattaforma (prima pioggia);
- impianto di fitodepurazione di finissaggio;
- interventi di mitigazione.
- adeguamento e modifica del tracciato della viabilità di accesso.

Di seguito sono riportate le specifiche tecniche generali dell'impianto in progetto:

- matrici in ingresso: ca. 53.000 t/anno (di cui 50.000 t/ anno di rifiuti e 2.636 t/a di materiali ligneo - cellulosici);
- produzione media di biogas: 845 Nm³/h;
- produzione massima di biometano: 500 Sm³/h;
- produzione di compost: ca. 6.400 t/anno;
- materiali recuperati (plastica, vetro, ferro, carta e cartone, legno): ca. 11.000 t/anno.
- sovrallo: ca. 50 t/anno.

Quantità e caratteristiche delle matrici trattate

Il progetto prevede che il totale delle matrici in ingresso sia pari a ca. 50.000 t/anno, tra prodotti (rifiuti) sfusi e confezionati, ossia oltre 135 t/d.

Le linee di trattamento di rifiuti organici in oggetto rientrano, pertanto, nelle categorie di attività industriali di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006 nel paragrafo 5 (Gestione dei rifiuti), in particolare nel sotto-paragrafo 5.3 – b): “Impianti per il recupero dei rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno”.

Dal punto di vista della compatibilità ambientale il progetto ricade, inoltre, nella fattispecie di cui all'Allegato B2 della L.R. 40/98 ossia dei “progetti di competenza della provincia, sottoposti alla fase di verifica” con particolare riferimento al n. 32 ter “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

La tipologia e la quantità di rifiuti che potranno essere trattati presso l'impianto è indicata al paragrafo 7 del presente allegato.

Interventi di mitigazione e compensazione degli impatti

I principali interventi atti a mitigare l'effetto delle azioni di progetto sulle matrici ambientali previsti dal progetto sono i seguenti:

- opere a verde e di inserimento paesaggistico;
- pavimentazione ed impermeabilizzazione delle superfici e gestione e recupero delle acque meteoriche;
- impianto di trattamento degli effluenti liquidi;
- affinamento del trattamento dei reflui tramite fitodepurazione e recupero della risorsa idrica;
- sistemi di abbattimento degli inquinanti e dell'odore degli effluenti gassosi.

L'autorizzazione del progetto è, inoltre, subordinata alla realizzazione delle opere di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale secondo le modalità definite al paragrafo 18 del presente allegato.

Applicazione delle BAT

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 sono state adottate le BAT Conclusions (BATC) per il settore del “Waste Treatment”. Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATC) per il trattamento dei rifiuti del 10/08/2018 trovano esplicita applicazione nella casistica prevista all'allegato I della direttiva 2010/75/UE (come recepito all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/2006) e nella fattispecie nel caso in oggetto: p.to 5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una

capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE: i) trattamento biologico; ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; iii) trattamento delle ceneri; iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

Il gestore ha attestato l'applicazione di gran parte delle BAT sopra richiamate e, per le tecniche o tecnologie non applicate, ha fornito adeguata motivazione nell'ambito della documentazione progettuale. Per quanto riguarda la BAT n. 1 il gestore si è impegnato alla predisposizione ed all'applicazione, all'entrata in esercizio dell'impianto, di un sistema di gestione ambientale. Detto impegno deve intendersi vincolante ai fini della messa in esercizio dell'impianto e delle opere connesse.

4. ELABORATI PROGETTUALI

[L'approvazione dei seguenti elaborati si intende riferita all'ultima revisione progettuale conseguente alle richieste degli Enti in conferenza di servizi ed è subordinata al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento]

Studio di Impatto Ambientale - Quadro progettuale – cod. C16L02-DU-00-AM-0001-00
 Studio di Impatto Ambientale - quadro ambientale – cod. C16L02-DU-00-AM-0002-00
 QUADRO PROGRAMMATICO – cod. C16L02-DU-00-AM-0003-00
 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – cod. C16L02-DU-00-AM-0006-00
 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - Sintesi non tecnica – cod. C16L02-DU-00-AM-0004-00
 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO – cod. C16L02-DU-00-AM-0005-00
 FOTO-INSERIMENTO 3D DELL'IMPIANTO – cod. C16L02-DU-00-AM-0101-00
 PLANIMETRIA GENERALE: PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA – cod. C16L02-DU-00-AM-0103-00
 PLANIMETRIA GENERALE: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE D'IMPIANTO – cod. C16L02-DU-00-AM-0105-00
 Schema a blocchi generale – cod. C16L02-DU-00-AM-0501-00
 Schema generale di bilancio idrico – cod. C16L02-DU-00-AM-0502-00
 Schema impianto depurazione reflui – cod. C16L02-DU-00-AM-0503-00
 Schema fitodepurazione – cod. C16L02-DU-00-AM-0504-00
 Schema Lavaggio Plastica – cod. C16L02-DU-00-AM-0505-00
 Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche – cod. C16L02-DU-00-CI-0001-00
 PLANIMETRIA GENERALE DI PAVIMENTAZIONE E ASFALTO – cod. C16L02-DU-00-CI-0002-00
 CAPANNONI LAVORAZIONE E MATURAZIONE - PIANTA ARCHITETTONICA COPERTURA – cod. C16L02-DU-00-CI-0103-00
 TAVOLA ROSSO - GIALLO - INDICAZIONE DELLO PROGETTO ATTUALE CON NUOVE OPERE E DEMOLIZIONE NECESSARIE – cod. C16L02-DU-00-CI-0104-00
 FLUSSO SCARICO ACQUE NERE – cod. C16L02-DU-00-CI-0106-00
 PROSPETTI CAPANNONE DI LAVORAZIONE – cod. C16L02-DU-00-CI-0201-00
 PROSPETTI CAPANNONE DI MATURAZIONE – cod. C16L02-DU-00-CI-0202-00
 SEZIONI: DIGESTORI ANAEROBICI E VASCHE DI STOCCAGGIO – cod. C16L02-DU-00-CI-0203-00
 PROSPETTI UPGRADING - LIQUEFAZIONE – cod. C16L02-DU-00-CI-0204-00
 DETTAGLI GENERALI ARCHITETTONICI – cod. C16L02-DU-00-CI-0205-00
 VALUTAZIONE ATEX - RELAZIONE TECNICA – cod. C16L02-DU-00-EL-0008-00
 ELABORATO GRAFICO - VALUTAZIONE ATEX – cod. C16L02-DU-00-EL-0101-00
 VALUTAZIONE DI DISMISSIONE E RIPRISTINO – cod. C16L02-DU-00-GD-0001-00
 RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA – cod. C16L02-DU-00-GD-0002-00

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA – cod. C16L02-DU-00-GD-0004-00
 CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE LAVORI – cod. C16L02-DU-00-GD-0005-00
 RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA – cod. C16L02-DU-00-GD-0007-00
 PLANIMETRIA GENERALE D’IMPIANTO – cod. C16L02-DU-00-GD-0101-00
 PLANIMETRIA GENERALE - IMPIANTO AUTORIZZATO - STATO DI FATTO – cod. C16L02-DU-00-GD-0102-00
 PLANIMETRIA DI SOVRAPPOSIZIONE DELLO STATO DI FATTO – cod. C16L02-DU-00-GD-0103-00
 PLANIMETRICA GENERALE: SUDDIVISIONE FUNZIONALE FASI DI PROCESSO – cod. C16L02-DU-00-GD-0104-00
 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEI FLUSSI E DELLE AREE DI STOCCAGGIO – cod. C16L02-DU-00-GD-0105-00
 FLUSSO PERCOLATO INTERNO A CAPANNONE DI TRATTAMENTO BIOMASSA – cod. C16L02-DU-00-GD-0106-00
 ESTRATTO CTR - INQUADRAMENTO TERRITORIALE - LOCALIZZAZIONE INTERVENTO – cod. C16L02-DU-00-GD-0107-00
 PLANIMETRIA GENERALE DI IMPIANTO A PROGETTO - VERIFICA IMPIANTISTICA ELETTRICA-MECCANICA INTERRATA EE – cod. C16L02-DU-00-GD-0108-00
 RELAZIONE E CALCOLI PRELIMINARI TECNICI MECCANICI – cod. C16L02-DU-00-MC-0001-00
 DISTRIBUZIONE RISCALDAMENTO – cod. C16L02-DU-00-MC-0103-00
 DISTRIBUZIONE BIOGAS – cod. C16L02-DU-00-MC-0104-00
 SISTEMA DI ESTRAZIONE ARIA - CAPANNONE DI LAVORAZIONE E MATURAZIONE – cod. C16L02-DU-00-MC-0111-00
 IMPIANTI MECCANICI IDRICO SANITARI, VENTILAZIONE, RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO – cod. C16L02-DU-00-MC-0112-00
 RELAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0001-00
 PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’ AI SENSI DPR 151/11 PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0101-00
 PLANIMETRIA GENERALE AREE ESTERNE PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0102-00
 PLANIMETRIA CAPANNONE CONFERIMENTO SCADUTI E COMPOST PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0103-00
 SEZIONI E PROSPETTI CAPANNONI CONFERIMENTO SCADUTI E COMPOST PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0104-00
 PLANIMETRIA GENERALE AREE ESTERNE - COPERTURA RETE IDRANTI PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0105-00
 PLANIMETRIA CAPANNONE CONFERIMENTO SCADUTI E COMPOST - COPERTURA RETE IDRANTI PREVENZIONE INCENDI – cod. C16L02-DU-00-WF-0106-00
 SCHEDE AIA 001
 T2 - Schede di sicurezza di sostanze/miscele/materie prime utilizzate - cod. 014
 Stima economica - cod. 017
 PIANO FINANZIARIO - cod. 018
 Relazione agronomica - cod. 019
 Relazione Illustrativa Variante PRGC - cod. 049
 Verifica compatibilità acustica PRGC - cod. 050
 Allegato Tavola 25.2 - cod. 051
 Allegato Tavola 26.7 - cod. 052

Integrazioni del 28 giugno 2019

Planimetria verifica parametri urbanistici - cod. C16L02-DU-00-GD-0111-00
 Planimetria fascia elettrodotta – cod. C16L02-DU-00-GD-0112-00

Planimetria barriere – cod. C16L02-DU-00-GD-0113-00
Planimetria Sicurezza in copertura - cod. C16L02-DU-00-GD-0114-00
Verifica Linee Guida Ambienti di Lavoro – cod. ASL004
PMC – cod. C16L02-DD-00-AM-0005-01
Valutazione previsionale Impatto odorigeno – cod. C16L02-DU-00-AM-0008-00
PGO Piano gestione odori – cod. C16L02-DU-00-AM-0009-00
SIA_integrQA_Salute Pubblica – cod. C16L02-DU-00-AM-0012-00
Posizione Piezometri – cod. C16L02-DU-00-AM-0106-00
Dettagli e sezioni generali – cod. C16L02-DU-00-CI-0206-00
Integrazioni_Risposte - cod. C16L02-DU-00-GD-0012-00
Impianti meccanici idricosanit ventilaz riscald raffred. - cod. C16L02-DU-00-MC-0112-01
Relaz integrativa gestione acque – cod. C16L02-DU-00-AM-0007-00
U000_VALLE TANARO LetSpUn giu19
U001_VALLE TANARO Rich PC 11giu19
U002_VALLE TANARO AttoLiberatorio giu19
U003_Calcoli Urbanistici
U006_Elenco proprietari terreni interessati variante progetto
U008_BozzaPolizzaFidejussoria opere dismiss
U009_Bozza Aggiornamento Concessione DdS 30ennale
U009a_Bozza aggiornamento concessione superficie_Allegato A
U013_PC LineeVita Alleg1 Relazione Tecnica 06-19
U014_modello 8 dichiarazione fattibilità strutturale _GASTALDI
U015_Modello ISTAT
V001_Rel_illustrativa_Variante_PRGC
V002_Verifica_compatib_acustica_PRGC
V003_Allegato_Tavola_25.2
V004_Allegato_Tavola_26.7.pdf

Integrazioni del 16 luglio 2019

Relazione illustrativa variante comma 3 art. 12 D.Lgs 387/2003

Integrazioni del 18 febbraio 2020

Relazione Terre Rocce Scavo feb20
Scrittura Privata Comune-Soc. Valle Tanaro - bozza feb20
Relazione Dati Testati feb20
Relazione Monitoraggio feb20
Relazione Riferimento feb20

Integrazioni dell'8 aprile 2020

20061-0 Gruppo EF progetto TVCC Comune di Asti
Datasheet v-LANE A5B IT
IT-2220-HT-PNM-9320VQP-datasheet-V41
VALLE TANARO ALLEG 1 DIAGRAMMA DI FLUSSO
VALLE TANARO ALLEG 2 Piano Monitoraggio Controllo
VALLE TANARO ALLEG 3 Progetto Monitoraggio Ambientale
Scrittura Privata Comune-Soc. Valle Tanaro - bozza apr20

Allegato B)**PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto è subordinata al puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito elencate. Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo.

PARTE I – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE E NORME DI RINVIO**1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. L'impianto deve essere realizzato nel pieno rispetto del progetto approvato e in osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e delle norme vigenti;
2. l'opera deve essere costruita ed esercitata nel rispetto degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli aspetti antincendio che il presente provvedimento fa salvi ed impregiudicati;
3. la Società Valle Tanaro S.r.l. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

2. DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente allegato si rimanda al puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nonché delle prescrizioni impartite dai soggetti intervenuti nella conferenza di servizi ex art. 12 del D.Lgs 387/03.
2. Si richiamano, inoltre, le condizioni e prescrizioni contenute negli atti abilitativi relativi alle parti di stabilimento già autorizzate ed in corso di realizzazione alla data di rilascio del presente provvedimento, così come richiamati nelle premesse del medesimo, ove le stesse non siano incompatibili con quanto previsto dalla presente autorizzazione;
3. Per quanto riguarda il deposito di oli minerali (biometano) si richiamano integralmente le norme tecniche e fiscali vigenti e le ulteriori disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 260 del 11/02/2016 e ss.mm.ii. assorbita dal presente atto;
4. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 387/03 restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. In ogni caso si richiamano integralmente le condizioni e prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con note prot. n. 2133 del 04/03/2019, prot. n. 7589 del 30/07/2019, prot. n. 2238 del 04/03/2020 e prot. n. 3277 del 06/04/2020, nonché con i precedenti atti di assenso rilasciati in relazione allo stabilimento.

PARTE II – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FASE DI COSTRUZIONE**3. INIZIO LAVORI**

1. I lavori per la realizzazione di quanto in oggetto devono essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro un anno dalla data della presente autorizzazione ed ultimati entro tre anni dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della presente autorizzazione, fatta salva eventuale proroga concessa dalla Provincia di Asti, sentito

il Comune di Asti, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione da presentarsi almeno 30 giorni prima del termine in scadenza;

2. prima dell'inizio dei lavori, il titolare del presente provvedimento è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: comunicare il nominativo, con firma per accettazione, del direttore ed esecutore lavori – relativamente all'impresa esecutrice dei lavori: una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica; una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; produrre gli estremi della denuncia opere in C.A. e/o metalliche ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e s. m. e i., nonché quelli obbligatori previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica ed edilizia e dal R.E.C.; dovrà, infine, essere esposto nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, in posizione ben visibile dalla pubblica via, un cartello riportante i dati dell'opera ai sensi dell'art.61 del Regolamento Edilizio Comunale;

3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere stipulata apposita convenzione tra il Gestore ed il Comune di Asti con le modalità previste dalla scrittura privata allegata alle integrazioni presentate in data 18/02/2020 nell'ambito del procedimento autorizzativo ex. art. 12 D.Lgs 387/03.

4. il titolare dell'autorizzazione è, altresì, tenuto a dare seguito a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dal presente provvedimento ai fini dell'avvio dei lavori di realizzazione di quanto autorizzato;

5. il proprietario, il committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso alla Provincia, al Comune di Asti ed all'ARPA dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia;

4. FASE DI CANTIERE

1. l'autorizzazione delle opere fa in ogni caso salvi i diritti di terzi. Il titolare dell'autorizzazione è, pertanto, tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione di quanto autorizzato;

2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti tecnici per il contenimento delle emissioni rumorose indicati nel progetto approvato. Qualora si verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049. Si raccomanda inoltre di prevedere orari specifici (8:00/13:00 – 14:00/19:00) per i cantieri posti in prossimità di recettori sensibili in modo da limitare il disturbo prodotto dalle macchine operatrici;

3. in considerazione delle diverse attività di cantiere dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.. In particolare, oltre a prevedere se necessaria la sospensione dell'attività lavorativa quando si è in condizioni meteorologiche critiche, nelle aree di potenziale emissione di polveri, quali i cumuli, i piazzali, le piste percorse dai mezzi adibiti alle lavorazioni, al carico e trasporto dei materiali, si dovrà procedere all'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche e se necessario utilizzare barriere mobili verso i ricettori sensibili. Si raccomanda, inoltre, l'utilizzo da parte dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal sito dell'apposito telone di copertura del cassone;

4. Durante il cantiere dovranno essere effettuati i monitoraggi ambientali indicati nei piani approvati e secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento.

5. Le opere e gli impianti dovranno essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni ambientali e di esercizio di cui alla Parte III del presente allegato;

6. La Direzione Lavori dovrà rispettare quanto indicato dal D.Lgs 42/2004, in caso di rinvenimenti fortuiti di strutture o giaciture archeologiche, anche dubbie, con particolare riguardo alla immediata segnalazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di

Alessandria, Asti e Cuneo ed alla sospensione dei lavori nel tratto interessato (art. 90) fino all'arrivo di un funzionario archeologo;

7. La gestione delle terre e rocce da scavo dovrà avvenire in piena conformità a quanto indicato nel Piano di Utilizzo approvato con il presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 120/2017, nonché tutte le ulteriori disposizioni previste dallo stesso decreto e applicabili al caso di specie;

8. qualsiasi modificazione in corso d'opera alle strutture e/o alle opere autorizzate dovrà essere comunicata alla Provincia di Asti. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare modifiche di carattere sostanziale, così come definite dalle norme vigenti.

5. FINE LAVORI

1. i lavori devono essere ultimati entro tre anni dall'avvenuto ed accertato inizio lavori. L'inosservanza di tale termine comporta la decadenza della presente autorizzazione, fatta salva eventuale proroga concessa dalla Provincia di Asti, sentito il Comune di Asti, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine;

2. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico, funzionale e vegetativo dei siti;

3. la fine lavori deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Asti, al Comune e, per conoscenza, all'ARPA Piemonte e deve essere attestata dal titolare dell'autorizzazione tramite apposita dichiarazione alla quale deve essere allegata, oltre all'ulteriore documentazione eventualmente prevista per legge, una relazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato e l'avvenuta realizzazione delle opere di smantellamento, recupero e ripristino indicate al punto precedente;

4. Tutti gli impianti e le opere devono essere soggette ai calcoli di dettaglio ed ai collaudi, qualora previsti, secondo le norme vigenti.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di agibilità, qualora il tipo di intervento lo richieda.

6. PRESCRIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO E DI SICUREZZA

1. La conformità alle norme igienico-sanitarie delle strutture edilizie in progetto deve essere asseverata da professionista abilitato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 380/01.

2. deve essere rispettata la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare:

- il D.Lgs 09/04/08, n. 81 e ss.mm.ii.; a questo proposito si evidenzia il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere la notifica di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;
- "Linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e ambienti di lavoro" di cui alla D.G.R. n. 16.01.2006 n. 30-1995, aggiornate con il Documento "Requisiti per la nuova edificazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di fabbricati destinati ad attività lavorative" approvato con Determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di questa ASL n. 1/DP del 20/01/11 e pubblicato sul sito ASL AT;

3. Il titolare dell'autorizzazione, ad ultimazione dei lavori, deve chiedere alla competente Autorità comunale e, per conoscenza, alla Provincia il rilascio del certificato di agibilità dei locali, in conformità a quanto previsto dal Titolo III del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii..

4. Per quanto riguarda le aree interne ed esterne di lavoro dovrà essere realizzata tutta la segnaletica orizzontale e verticale di sicurezza per regolare il traffico di pedoni, mezzi operativi, camion, ecc.

PARTE III – FASE DI ESERCIZIO

7. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE

7.1 Gestione rifiuti

1. Il gestore è autorizzato all'esercizio delle seguenti operazioni di recupero, di cui all'allegato e C alla Parte Quarta del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- R3: “Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”;
- R12: “Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11”;
- R13: “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”;

per rifiuti speciali non pericolosi, per le quantità e le specifiche indicate nella seguente tabella e secondo quanto prescritto nel seguito:

<i>Allegato D</i>		<i>Allegato C</i>	<i>MESSA IN RISERVA (quantità massime)</i>	
<i>CODICE CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>OPERAZIONE (recupero e smaltimento)</i>	<i>Istantanea (ton)</i>	<i>Annuale (ton/a)</i>
02.01.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3 – R12 - R13	60	50.000
02.02.01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3 – R12 - R13		
02.02.04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3 – R12 - R13		
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3 – R12 - R13		
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3 – R12 - R13		
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3 – R12 - R13		
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3 – R12 - R13		
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3 – R12 - R13		
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3 – R12 - R13		
02.01.02	scarti di tessuti animali	R3 – R12 - R13		
02.01.03	scarti di tessuti animali	R3 – R12 - R13		
02.02.02	scarti di tessuti animali	R3 – R12 - R13		
02.01.06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3 – R12 - R13	30	
02.02.03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R12 - R13	60	
02.07.01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R3 – R12 - R13		
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	R3 – R12 - R13		
02.03.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R12 - R13	<i>Imballato: 1000</i>	
			<i>Sfuso: 500</i>	
02.05.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R12 - R13	<i>Imballato: 200</i>	
			<i>Sfuso: 200</i>	
02.06.01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R12 - R13	<i>Imballato: 200</i>	

			Sfuso: 200	
02.07.04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3 – R12 - R13	150	
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale (con riferimento esclusivo alla q.tà prodotta internamente dall'impianto)	R3 – R12 - R13	60	
02.01.07	rifiuti della silvicoltura	R3 – R12 - R13	300	
02.04.01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	R3 – R12 - R13		
03.01.01	scarti di corteccia e sughero	R3 – R12 - R13		
03.03.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3 – R12 - R13		
03.03.01	scarti di corteccia e legno	R3 – R12 - R13		
03.03.08	imballaggi in carta e cartone	R3 – R12 - R13		
15.01.01	imballaggi in legno	R3 – R12 - R13		
Capacità massima di stoccaggio (kg)			3.020.000	

2. Si prescrive al Gestore, nell'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti autorizzate, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- ai fini della classificazione come “End of Waste” ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. e i., dovranno essere rispettate le modalità gestionali contenute nella documentazione prodotta in fase di istruttoria, con particolare riferimento agli schemi di flusso, alle norme UNI citate, al sistema di gestione ed alle schede tecniche di conformità allegate. In particolare si richiamano le caratteristiche dei rifiuti in ingresso descritti ai punti 15.1 e 16.1 dell’allegato 1, sub-allegato 1 del DM 05/02/1998 per i codici CER ivi contenuti. Per quanto riguarda i codici CER non contemplati ai suddetti punti 15.1 e 16.1, non essendo individuate caratteristiche chimico fisiche specifiche che possano determinare criticità alla luce della qualità richiesta per le sostanze prodotte, si ritiene accettabile l’assimilazione ai criteri del DM 05/02/1998. Per quanto riguarda infine i codici CER 02.01.01, 02.01.07, 02.04.01 e 03.03.08 (utilizzabili come strutturanti nella fase di trattamento aerobico del digestato), si rimanda, per ogni singola provenienza, a valutazioni effettuabili sulla base della fase di omologa;
- in fase di omologa dovrà essere garantito il rispetto delle condizioni imposte dal regolamento 1021/2019/UE (Regolamento POP’s), coerentemente con il ciclo di provenienza;
- per quanto concerne i fanghi conferiti in ingresso all’impianto, dovranno attuarsi le verifiche di cui all’art. 41 della L. 130/2018 , che amplia i parametri da determinarsi ad integrazione di quanto indicato dal D.Lgs 99/1992 nei propri allegati;
- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all’art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell’abrogazione dell’art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori;
- le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all’impianto di recupero devono prevedere che, al termine delle prime verifiche di accettabilità, il rifiuto in ingresso venga conferito con le seguenti modalità:
 - rifiuti sfusi: dovranno essere scaricati all’interno di una bussola, realizzata in modo da impedire la diffusione di odori nell’ambiente esterno;

- rifiuti confezionati: dovranno essere scaricati in una seconda bussola biofiltrata;
- **prima dell'avvio dell'attività il gestore dovrà predisporre ed inviare alla Provincia di Asti ed al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est le procedure di controllo e gestione delle non conformità** (nell'ambito di un sistema di gestione ambientale anche non certificato da enti esterni), in fase istruttoria solo elencate e di cui è stato fornito solo il diagramma di flusso riassuntivo in termini generali la verifica delle modalità con le quali il flusso operativo condiziona le proprietà ambientali e sanitarie dell'EoW. Tali procedure dovranno essere descritte con idoneo livello di dettaglio e strettamente correlate con quanto previsto nel PMC. Dovranno considerare anche la verifica degli EoW, al fine di garantire il mantenimento del processo sotto controllo, la qualità dei prodotti da recupero ottenuti, gestendone le eventuali non conformità. Tali procedure dovranno riguardare tutti i flussi di rifiuti trattati/recuperati;
- **prima dell'avvio dell'attività il gestore dovrà definire ed inviare alla Provincia di Asti ed al Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est la documentazione relativa alla definizione del "lotto" di biometano** che si ipotizza possa corrispondere al singolo carico in uscita con cisterna criogenica o ancora alla capacità effettiva di stoccaggio del serbatoio LBM (con volume geometrico di 100 mc e riempimento ammesso fino all'85% della capacità). Sul lotto saranno effettuate le analisi per la verifica di conformità al D.Lgs 75/2010;
- per ogni lotto di EoW prodotto, dovrà essere emessa dichiarazione di conformità resa ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad attestare il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, in coerenza con il comma 3, lett. e) dell'art. 184-ter. La scheda di conformità allegata dovrà contenere, secondo indicazioni SNPA, le seguenti sezioni minime:
 1. ragione sociale del produttore;
 2. caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto (normativa di riferimento - condizioni di conformità che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto);
 3. la quantificazione del lotto di riferimento;
 4. rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari.
- la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore;
- per le caratteristiche di conformità del compost e, in particolare, del biometano, si rimanda al documento datato 13/02/2020 (integrazioni del 18/02/2020), presentato dalla società Valle Tanaro S.r.l.. Pur riconoscendo il ruolo del GSE quale responsabile della certificazione delle quantità di biometano, richiamate le LG SNPA e in coerenza con quanto richiesto al produttore di EoW dall'art. 184-ter, si ricorda che la dichiarazione di conformità deve essere emessa da parte del produttore anche nel caso del biometano;
- si prescrive l'effettuazione della verifica degli adempimenti REACH e CLP per entrambi gli EoW ottenuti;
- non sarà possibile mescolare né le acque di lavaggio dei mezzi all'interno della bussola a seguito dello scarico dei rifiuti sfusi, né le acque di lavaggio degli ambienti di lavorazione ai percolati di cui è effettuato il ricircolo, in quanto possono essere presenti contaminanti di natura diversa (es. idrocarburi);
- si richiamano in termini generali per le modalità di gestione dell'impianto, le indicazioni contenute nella Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", prot. 1121 del 21/01/2019;
- si ricorda infine che in base all'art. 26bis della L. 132/2018, la ditta è tenuta, in quanto gestore rifiuti, alla redazione di un Piano delle Emergenze Interno e a fornire alla Prefettura territorialmente competente tutte le informazioni necessarie alla definizione del Piano di

Emergenza Esterno. Si rimanda per l'argomento alla nota del Ministero prot. n. 2730 del 13/02/2019.

7.2. Emissioni in atmosfera

1. Il gestore è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06 per le seguenti componenti e/o fasi lavorative:

- dissipatore di emergenza (punto di emissione E 1),
- dissipatore di emergenza (punto di emissione E 2),
- dissipatore di emergenza (punto di emissione E 3),
- dissipatore di emergenza (punto di emissione E 4),
- dissipatore di emergenza (punto di emissione E 5),
- dissipatore di calore – torcia (punto di emissione E 6),
- caldaia alimentata a biocombustibile per processo produttivo – 300 kW (punto di emissione E 7),
- caldaia alimentata a biocombustibile per processo produttivo – 300 kW (punto di emissione E 8),
- upgrading off-gas (punto di emissione E 9),
- polishing CO₂ + emissione per avvenuta liquefazione (punto di emissione E 10),
- biofiltro a servizio del fabbricato compostaggio – area biossificazione (punto di emissione E 11),
- biofiltro a servizio del fabbricato compostaggio – area maturazione (punto di emissione E 12),
- biofiltri a servizio del fabbricato ricezione e pretrattamento – area materiali confezionati (punto di emissione E 13, E 14 ed E 15),
- biofiltro a servizio del fabbricato ricezione e pretrattamento – area materiali sfusi (punto di emissione E 16),
- fasi accessorie (compressori, fasi di stoccaggio e movimentazione di combustibili liquidi, fase di respirazione, fase di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido);

2. gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione indicati nell'allegata Tabella "A";

3. i valori limite di emissione fissati in Tabella "A" rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;

4. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella Tabella "A";

5. il gestore, come previsto dall'art. 269, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio ed al Comune di Asti, la data prevista per la messa in esercizio dello stabilimento;

6. il gestore, contestualmente alla comunicazione della data di messa in esercizio, deve comunicare alla Provincia la data prevista per la messa a regime. I termini di messa a regime sono fissati in 60 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 269, comma 6 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

7. per i punti di emissione E 11, E 12, E 13, E 14, E 15 ed E 16 e per il solo parametro relativo alle U.O./m³ emesse dai singoli biofiltri, è previsto un ulteriore periodo di osservazione, della durata di 120 giorni decorrenti dalla fine del periodo di messa a regime, soggetto al limite emissivo transitorio di 250 U.O./m³, durante il quale dovranno essere effettuati a cadenza prestabilita opportuni campionamenti delle emissioni al fine di confrontare le medesime con il limite di 200 u.o./m³ previsto dalla presente autorizzazione e monitorare gli impatti dell'impianto sui ricettori. Al termine del periodo di osservazione, in presenza di motivate ragioni tecniche documentate dal proponente ed in assenza di impatti significativi sui ricettori, il limite al biofiltro potrà – previa richiesta e rilascio di autorizzazione espressa – essere mantenuto a 250 U.O./m³. In caso contrario il limite autorizzativo deve fin d'ora intendersi confermato al valore di 200 U.O./m³. Le modalità di gestione di tale periodo di osservazione, la cadenza e le modalità di effettuazione dei controlli dovranno essere dettagliate prima della messa in esercizio dell'impianto nell'ambito

dell'aggiornamento dei piani di monitoraggio di cui al paragrafo 9 del presente allegato. L'eventuale mantenimento, anche per la fase di esercizio ordinario, del limite transitorio di 250 U.O/m³ sarà valutato tenendo in considerazione gli atti autorizzativi, i risultati dei monitoraggi e gli impatti cumulati con limitrofi impianti di natura simile. Nel caso in cui, invece, emergessero criticità per quanto riguarda l'impatto olfattivo dello stabilimento si applicherà quanto previsto al successivo punto 19;

8. fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla presente autorizzazione, il gestore è tenuto ad effettuare i seguenti autocontrolli ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06:

- per i punti di emissione in atmosfera E 7, E 8, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15 ed E 16 rilevamento annuale delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nella Tabella "A",
- per il punto di emissione in atmosfera E 9 rilevamento ogni tre anni delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri indicati nella Tabella "A",
- per i punti di emissione E 1, E 2, E 3 E 4, E 5, E 6, E 10 e le fasi accessorie (compressori, fasi di stoccaggio e movimentazione di combustibili liquidi, fase di respirazione, fase di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido) la ditta è esentata da effettuare il rilevamento delle emissioni al termine del periodo di messa a regime ed i successivi rilevamenti periodici;

9. ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. – Allegato IV parte I, e ad esclusione dei punti di emissione E 1, E 2, E 3 E 4, E 5, E 6, E 10 e delle fasi accessorie per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'impresa, per i punti di emissione E 7, E 8, E 9, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15 ed E 16 deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nella Tabella "A";

10. il gestore deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quelli periodici prescritti nella Tabella "A", ad esclusione dei punti di emissione E 1, E 2, E 3 E 4, E 5, E 6, E 10 e delle fasi accessorie, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio ed al Comune di Asti, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale A.R.P.A. ed al Comune di Asti entro 60 giorni dalla data di effettuazione del secondo autocontrollo sui punti di emissione E 7, E 8, E 9, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15 ed E 16.

11. per l'effettuazione degli autocontrolli dei punti di emissione punti di emissione E 7, E 8, E 9, E 11, E 12, E 13, E 14, E 15 ed E 16 nonché per l'effettuazione degli autocontrolli periodici e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988) e i seguenti metodi:

- UNI 10169 per la determinazione della portata di flussi gassosi convogliati;
- UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei C.O.T.;
- UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri totali
- UNI EN 15058:2017 per la determinazione del CO;
- UNI EN 14792:2017 per la determinazione di NO_x (come NO₂);
- UNI EN 14791:2017 per la determinazione di SO_x (come SO₂);
- UNI EN 14789:2006 per la determinazione dell'ossigeno;
- UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- UNICHIM 634:1984 per la determinazione dell'acido solfidrico (H₂S);
- UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei C.O.V.;

- UNI EN ISO 25140:2010 per la determinazione del metano;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione dell'odore;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità dell'aeriforme e della temperatura dell'aeriforme;
- UNI EN 14790:2017 per la determinazione della umidità relativa dell'aeriforme;
- UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della pressione dinamica differenziale;

Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

12. il sistema di abbattimento a carboni attivi installato nella torre di filtraggio a servizio del punto di emissione E 9, deve essere sostituito raggiunto il grado di saturazione pari all'80%. Nel caso in cui venga rilevato un tenore di C.O.V. durante la fase di sostituzione il gestore dovrà bypassare il sistema di abbattimento in corso di sostituzione su un filtro provvisorio della stessa tipologia del sistema di abbattimento autorizzato. Terminata la procedura, la torre dovrà essere rimessa in servizio e il filtro provvisorio scollegato;

13. è necessario mantenere costantemente in efficienza i biofiltri di trattamento dell'aria prevedendo campagne periodiche di rilevamento degli impatti olfattivi, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale e dal Piano di Monitoraggio e Controllo;

14. il gestore deve, per quanto riguarda i biofiltri, provvedere al controllo degli organi in movimento, alla verifica e taratura del sistema di misurazione in continuo del pH a servizio degli scrubber ad acqua, alla verifica delle perdite di carico e dello stato di compattazione del letto filtrante, il quale dovrà essere reintegrato ogni due anni e completamente sostituito ogni quattro anni e al ricambio completo dell'acqua dello scrubber con cadenza mensile. Deve inoltre essere rimosso l'eventuale percolato formatosi. La verifica e taratura degli strumenti di controllo e regolazione dei biofiltri dovrà essere effettuata annualmente; trimestralmente dovranno essere controllate le perdite di carico, lo stato di compattazione del letto biofiltrante e valutata la necessità di rivoltare lo strato superficiale del biofiltro, o, eventualmente, di sostituire il materiale biofiltrante (rimozione, vagliatura e riposizionamento con integrazione del materiale rimosso);

15. con frequenza trimestrale dovranno altresì essere controllati i seguenti parametri di funzionamento dei biofiltri:

- umidità relativa e temperatura dell'aria in ingresso (misurata in ciascuna tubazione) e in uscita dal biofiltro (misurata in almeno un punto per ognuna delle vasche del biofiltro, nel camino di espulsione della cappa utilizzata per le misurazioni),
- valore di pH dell'acqua di processo generata dai biofiltri, con un valore guida compreso tra 5 e 8,
- volume letto filtrante,
- spessore letto filtrante,
- superficie letto filtrante,
- tempo medio di residenza,
- carico superficiale espresso in Nm³/h*m²,
- umidità matrice filtrante
- pH matrice filtrante,
- temperatura della matrice filtrante (misurata con affondi di 1 m);

16. la manutenzione dei biofiltri può prevedere la disattivazione parziale degli stessi; possono essere disattivati contemporaneamente fino a un massimo pari alla metà del numero di vasche presenti.

In caso di sostituzione, anche parziale, del materiale biofiltrante, il gestore deve garantire il ripristino della piena efficienza di abbattimento entro due mesi a far data dalla conclusione dell'intervento;

17. le procedure di manutenzione dei sistemi di aspirazione e di abbattimento dovranno risultare in linea, per modalità e frequenza, con quanto indicato e previsto dalle rispettive ditte costruttrici. Gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli.

Qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di aspirazione o degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;

18. per quanto riguarda le emissioni odorigene, il gestore per le misurazioni dovrà utilizzare l'Olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725;

19. in caso di segnalate ed accertate criticità legate all'impatto odorigeno dello stabilimento si dovranno seguire le linee guida riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 e dovrà essere eseguito da parte del gestore uno studio sull'impatto di tali emissioni nel territorio circostante da parte di tecnico abilitato, corredato da proposte di contenimento delle stesse. Nel caso in cui le proposte presentate dal proponente non fossero esaustive e/o risolutive potrà essere prescritta l'adozione di un sistema di biofiltraggio di tipo chiuso, con mandata degli effluenti a camino. La realizzazione di tale modifica impiantistica dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Provincia;

20. il gestore deve annotare su registro tutti gli inneschi e la durata di accensione della torcia di emergenza (punto di emissione E 6). Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi preposti al controllo;

21. gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V – Parte I alla Parte quinta del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

22. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, ad esclusione dei punti di emissione E 1, E 2, E 3 E 4 ed E 5 e delle fasi accessorie, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuale deroga riguardante esclusivamente l'altezza del punto di emissione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

23. i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, ad esclusione dei punti di emissione E 1, E 2, E 3 E 4, E 5 E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16 e delle fasi accessorie, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri;

24. i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, ad esclusione dei punti di emissione E 1, E 2, E 3 E 4, E 5 E 11, E 12, E 13, E 14, E 15, E 16, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti e devono rispettare la normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008);

25. le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare della corrente gassosa;

7.3 Inquinamento acustico ed elettromagnetico

1. Durante la costruzione e, successivamente, per tutta la durata di esercizio dell'impianto devono essere rispettati i limiti di rumorosità assoluti e differenziali di cui al D.M. 14/11/97, così come recepiti dal Comune di Asti nell'ambito del proprio Piano di classificazione acustica;

2. la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse deve avvenire in osservanza delle leggi e prescrizioni in tutela dei preesistenti impianti di comunicazione elettronica.

3. in fase di esercizio l'impianto e le opere connesse devono rispettare i limiti e le prescrizioni stabilite dalle norme a tutela della popolazione e dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici. In particolare, l'impianto e le opere connesse devono rispettare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 ed alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

7.4 Approvvigionamento idrico

1. Ai fini dell'approvvigionamento idrico dell'impianto tramite derivazione di acqua sotterranea il Gestore dovrà ottenere, prima dell'avvio dei lavori, la relativa concessione ai sensi del D.P.G.R. 10R/2003 e ss.mm.ii.;
2. l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano. Il manufatto utilizzato per l'emungimento dovrà essere chiuso superficialmente. Il gestore dovrà, inoltre, di mettere in atto ogni altro utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali;
3. in ogni caso si raccomanda il massimo riutilizzo, ove possibile, delle acque meteoriche e delle acque di processo al fine di limitare allo stretto indispensabile l'emungimento delle acque sotterranee.

7.5 Scarico acque reflue industriali e gestione acque meteoriche

7.5.1 Acque Reflue Industriali

1. con il presente provvedimento è autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali prodotte dallo stabilimento;
2. considerato che la pubblica fognatura dispone di un impianto di trattamento finale, le acque scaricate dallo stabilimento dovranno rispettare le concentrazioni previste per il ricettore finale "Rete Fognaria" dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
3. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
4. lo scarico, nonché tutte le operazioni ad esso funzionalmente connesse, devono essere effettuate in conformità alle disposizioni del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., senza pregiudizio per l'impianto recettore finale, per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché a tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa per quanto applicabile che si intendono recepite e prescritte con il presente provvedimento;
5. qualora, successivamente alla data del presente provvedimento, le acque di scarico dovessero subire variazioni qualitative e/o quantitative, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Asti ed al Gestore del S.I.I.;
6. il Gestore del S.I.I. è incaricato di funzioni di vigilanza e controllo, e a tal fine è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni indicate e/o richiamate nel presente provvedimento e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, il titolare dello scarico è tenuto a fornire al Gestore del S.I.I. tutte le informazioni e i documenti richiesti e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico, in ogni momento, senza onere di preavviso e su semplice richiesta degli incaricati del medesimo Gestore, previa esibizione di valido documento di riconoscimento e del tesserino aziendale o di incarico scritto del Gestore;
7. ai fini della realizzazione dell'allaccio alla pubblica fognatura dovrà essere presentata apposita domanda al Gestore del S.I.I. utilizzando la modulistica predisposta dal medesimo;
8. prima dell'immissione nella rete fognaria dovrà essere installato un pozzetto di campionamento per il monitoraggio periodico dei reflui e la verifica del rispetto dei limiti autorizzativi;

9. la presente autorizzazione non esonera il titolare della medesima dal conseguimento di eventuali ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione del suddetto allaccio, quali, ad esempio, i nulla osta degli Enti gestori delle infrastrutture interferite;

10. in merito al ricircolo dei reflui provenienti dalla linea di lavaggio delle plastiche e dall'impianto di depurazione della frazione liquida del digestato, dovrà essere ottemperato a quanto disposto dal D.M. 12/06/03, n. 185; in particolare, il reflujo all'uscita dell'impianto di fitodepurazione dovrà rispettare i valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte II del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

7.5.2 Acque meteoriche

1. Con il presente provvedimento è approvato il Piano di Gestione delle acque meteoriche predisposto dalla Soc. Valle Tanaro S.r.l., nel rispetto delle previsioni progettuali e degli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta;

2. lo scarico, nonché tutte le operazioni ad esso funzionalmente connesse devono essere effettuate in conformità alle disposizioni di cui alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per la salute pubblica e l'ambiente;

3. dovrà provvedersi alla manutenzione dell'impianto di trattamento almeno una volta l'anno, conservando la documentazione attestante l'avvenuto trasporto e smaltimento finale dei fanghi;

4. è fatto obbligo di dare comunicazione alla Provincia di Asti, entro 30 giorni, di qualsiasi modifica apportata allo scarico ed al suo processo di formazione; qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere chiesta la relativa autorizzazione.

8. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Asti e l'A.R.P.A. Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Asti e l'ARPA Piemonte precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la risoluzione della criticità e la relativa tempistica prevista. In caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera, la Provincia deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
- b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

4. Il Gestore sospende l'esercizio della lavorazione / attività fino a che la normale funzionalità non sia ripristinata, se il guasto causa un pericolo immediato per la salute umana.

9. MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. Entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto dovrà essere effettuata una prima verifica sul campo allo scopo di valutare la rispondenza delle condizioni in opera a quelle di progetto. I risultati di tale verifica dovranno essere trasmessi alla Provincia di Asti, al Comune di Asti ed all'ARPA Piemonte. Come richiesto dal Consiglio Comunale di Asti, le verifiche dovranno, in particolare, riguardare l'impatto odorigeno dello stabilimento, lo stoccaggio dei rifiuti esterni all'impianto e gli aspetti viabilistici.
2. il gestore deve trasmettere alla Provincia di Asti e all'ARPA Piemonte - con cadenza annuale – una relazione contenente tutti gli esiti ed i dati necessari a verificare la conformità dell'installazione alle condizioni e prescrizioni della presente autorizzazione;
3. in caso di violazione delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si applica quanto previsto dalle norme vigenti e dal paragrafo 19 del presente allegato.

9.1 Piano di Monitoraggio e Controllo

1. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo predisposto dal proponente, così come da ultimo modificato ed integrato in data 08/04/2020. Prima della messa in esercizio dell'impianto e/o delle opere connesse, tuttavia, il medesimo Piano dovrà essere ulteriormente adeguato alle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere specificati non solo i quantitativi prodotti di EoW (compost, biometano), ma anche alle analisi effettuate con la relativa frequenza e le modalità di registrazione/conservazione dati, ferma restando la specificità dei singoli prodotti e la normativa in materia.
- il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà garantire il protocollo e le frequenze del format Arpa depositato in sede di conferenza di servizi;
- oltre agli indicatori di performance proposti, al fine di permettere ad Arpa eventuali confronti tra situazioni produttive analoghe, dovranno essere inseriti nel PMC tutti gli indicatori di performance riportati nel format Arpa sopra richiamato, ove mancanti;
- dovranno essere recepite le condizioni e prescrizioni riportate nel paragrafo del presente allegato relativo alle emissioni in atmosfera e nei contributi tecnici formulati dall'ARPA Piemonte nel corso del procedimento, così come richiamati in premessa;
- il piano dovrà essere aggiornato, per gli aspetti gestionali, tenendo conto del Sistema di Gestione Ambientale che dovrà essere adottato dal titolare dell'autorizzazione prima della messa in esercizio dell'impianto.

2. il PMC, adeguato alle prescrizioni sopra indicate, dovrà essere inviato alla Provincia di Asti ed all'ARPA Piemonte, ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, almeno 60 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto e/o delle opere connesse.

9.2 Piano di Monitoraggio Ambientale

1. È approvato il Piano di Monitoraggio Ambientale predisposto dal proponente (così come ulteriormente modificato ed integrato in data 08/04/2020) con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- gli aspetti di dettaglio ed operativi del monitoraggio della componente atmosfera – odore dovranno essere maggiormente definiti in contraddittorio con ARPA Piemonte prima dell'inizio dell'attività di cantiere;
- nello stesso periodo potranno essere concordate eventuali altre modifiche al PMA, per le altre matrici e componenti ambientali, che si rendessero necessarie durante la realizzazione dell'impianto e saranno valutati i dati dei monitoraggi *ante operam* o quelli relativi alla fase di cantiere già definiti;
- in merito all'impatto odorigeno ed ai relativi controlli è fatto salvo quanto stabilito in sede di conferenza di servizi e riportato nel paragrafo del presente allegato relativo alle emissioni in atmosfera;

2. il PMA, adeguato alle prescrizioni sopra indicate, dovrà essere inviato alla Provincia di Asti ed all'ARPA Piemonte, ai fini della sua valutazione e definitiva approvazione, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.

9.3 Controlli di parte pubblica

1. È espressamente prevista un'attività ispettiva presso l'installazione svolta con oneri a carico del gestore dall'Arpa Piemonte in qualità di Autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs 152/06.

2. Arpa Piemonte, ferme restando le attività di controllo straordinario che si rendessero necessarie, alla scadenza definita dalla Regione Piemonte secondo programma di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad AIA (le frequenze dei controlli ordinari di parte pubblica, ai sensi dell'art. 29 decies comma 11-bis e 11-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. saranno definite in relazione al profilo di rischio che sarà computato in capo all'installazione, con aggiornamento annuale, secondo i criteri definiti nel Piano di Ispezione Ambientale regionale recepito con DGR 9 maggio 2016 n. 44-3272), effettuerà, quale piano di controllo di parte pubblica sottoposto a tariffazione, la verifica cartolare di tutti gli autocontrolli, monitoraggi, registrazioni amministrative, verifiche tecniche e gestionali in capo all'installazione considerati nel PMC tramite reporting annuale e/o verifica in azienda nonché i seguenti campionamenti ed analisi:

- prelievo ed analisi di un campione di compost (effettuazione da valutarsi in base alle analisi di parte e alle eventuali non conformità emerse nelle annualità precedenti);
- campionamento acque sotterranee di 2 dei 4 piezometri presenti (che saranno scelti in funzione dei risultati degli autocontrolli, a rotazione o, ancora, secondo il criterio monte/valle);
- prelievo ed analisi emissioni ai due biofiltri (u.o.).

Oltre a quanto sopra indicato, ulteriori punti di emissione in atmosfera soggetti a prelievo e analisi potranno essere definiti di volta in volta sulla base degli autocontrolli trasmessi dalla parte, in base a criticità comunque emerse nel periodo antecedente al C.I. o, eventualmente, a rotazione

9.4 Ulteriori disposizioni relative ai controlli

1. Sono fatte salve le prescrizioni relative agli autocontrolli previste dalle vigenti disposizioni di legge anche se non espressamente richiamate nel presente provvedimento, nonché le ulteriori disposizioni in materia previste dal presente allegato;

2. i risultati di tutte le analisi effettuate devono essere e conservate in stabilimento a disposizione degli Enti preposti ai controlli;

3. ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs 152/06, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel presente provvedimento, il proponente trasmette in formato elettronico alla Provincia, entro 180 giorni dalla data di avvio dell'impianto, la documentazione contenente gli elementi necessari alla suddetta verifica. L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, all'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero all'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la Provincia, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive;

4. sulla base delle risultanze dei monitoraggi ambientali sopra richiamati la Provincia di Asti si riserva di prescrivere l'installazione, a carico del gestore, della centralina meteo richiesta da ARPA nel corso del procedimento.

10. DISMISSIONE E MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Ai sensi del D.Lgs 387/03 e dei relativi provvedimenti di attuazione, al termine della vita utile dell'impianto il gestore deve procedere alla completa dismissione dello stesso e delle opere connesse ed al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario. La messa in pristino dello stato dei luoghi è, altresì, disposta in caso di decadenza, revoca o scadenza dell'autorizzazione, salvo il caso in cui il mantenimento delle opere – che in ogni caso dovrà essere autorizzato dalla Provincia e vincolato alla vita utile dell'impianto di produzione del biometano – possa essere considerato di pubblica utilità;
2. a garanzia della regolare realizzazione degli interventi di ripristino il gestore presenta idonea polizza fideiussoria secondo le modalità indicate nel pertinente paragrafo del presente allegato;
3. nell'ambito delle operazioni di messa in pristino dello stato dei luoghi dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni. Nel caso in cui da tali indagini emergesse una potenziale contaminazione delle suddette matrici si applica quanto previsto dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

PARTE V – GARANZIE FINANZIARIE

11. GARANZIE PER LA MESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. In caso di dismissione dell'impianto o di revoca, decadenza o perdita di efficacia della presente autorizzazione per i motivi in essa stabiliti il gestore è obbligato alla completa messa in pristino dello stato dei luoghi. A seguito delle operazioni di ripristino e pulizia previste nell'ambito della dismissione dell'impianto e ripristino del sito dovranno essere effettuate valutazioni di carattere ambientale a carico di terreno e falda, presentando preliminarmente specifica proposta di indagine agli enti interessati per le necessarie valutazioni.
2. I costi degli interventi di ripristino e delle relative indagini ambientali sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione. A garanzia dell'esecuzione di tali interventi, il medesimo soggetto deve provvedere alla corresponsione della cauzione di cui al punto 14 della D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314, da versare a favore del Comune di Asti mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Come concordato in conferenza, l'importo di tale fideiussione è stabilito in Euro 400.000,00. Ai sensi di legge:
 - a) la garanzia dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all'art. 1944 c.c. e dovrà prevedere il pagamento della somma garantita dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest'ultimo;
 - b) le garanzie dovranno essere esplicitamente accettate dal beneficiario entro i termini di cui alla citata D.G.R. n. 5-3314/2012. La comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie dovrà essere inviata alla Provincia entro la data di avvio dei lavori. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate che - di norma - deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
 - c) l'importo della polizza dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata, ogni 5 anni.

12. GARANZIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Contro il rischio di una mancata, completa e regolare realizzazione dell'impianto il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto, alla corresponsione di idonee garanzie fideiussorie. L'importo di tali garanzie è fissato in Euro 50.000,00. Le garanzie dovranno essere prestate a favore della Provincia di Asti in qualità di Autorità competente allo svolgimento del procedimento autorizzativo ex art. 12 del D.Lgs 387/03.

La fideiussione sarà svincolata ad avvenuta conclusione ed eventuale collaudo delle opere, ove previsto.

13. GARANZIE PER IL RECUPERO RIFIUTI

1. Le garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di recupero (R3, R12 e R13) di rifiuti devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni;
- c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

2. le garanzie finanziarie devono essere prestate entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione dei lavori e, comunque, prima dell'avvio dell'attività. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento dell'accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse. Nel caso in cui le garanzie non vengano prestate entro i suddetti termini è facoltà della Provincia prevedere la diffida e successivamente la revoca dell'autorizzazione;

3. l'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT;

4. la durata delle garanzie finanziarie, relativamente all'attività di gestione e sistemazione finale dell'impianto, deve essere pari alla durata della presente autorizzazione, maggiorata di un anno;

5. la Provincia, quale ente beneficiario, può escutere l'importo delle garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa;

6. le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario qualora, in presenza di atto o fatto, colposo o doloso rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale e all'eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso;

7. il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata;

8. gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 10% nel caso in cui il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO14.000 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, o la registrazione EMAS;

9. l'ammontare delle garanzie deve essere calcolato moltiplicando la capacità massima di stoccaggio autorizzata per € 0,154937 al kg per rifiuti speciali non pericolosi ed € 0,2582284 per i rifiuti speciali pericolosi; inoltre per i rifiuti speciali pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. uguale o > 500 si dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari ad € 1,549 al kg.; se i rifiuti speciali pericolosi contengono PCB o PCT con p.p.m. < 500, € 0,77468 al kg.; se i rifiuti contengono PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m., € 0,2582284 al kg.

PARTE VI – MODIFICHE, VOLTURE, RINNOVI, REVISIONI O RIESAMI
DELL'AUTORIZZAZIONE

14. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi del D.M. 10/09/2010 la presente autorizzazione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di avvenuta notifica al gestore;
2. l'autorizzazione potrà essere rinnovata previa esplicita istanza del gestore, da presentarsi almeno 180 giorni prima della suddetta scadenza;
3. resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo o riesame cui sono assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione;
4. sono altresì fatte salve le norme di settore che assoggettano ad autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti e delle opere oggetto del presente provvedimento;
5. nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

15. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

1. con il presente provvedimento è rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
2. il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia temporale pari a cinque anni. Decorsa tale efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte della Provincia di Asti;
3. ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 152/06 è da intendersi "modifica sostanziale" la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto o delle opere autorizzate che, secondo l'Autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. Ai fini della suddetta valutazione e dell'individuazione delle procedure conseguenti si applica quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs 152/06;
4. qualora, sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali, ovvero successivamente al rilascio della presente autorizzazione, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, la Provincia, acquisite ulteriori informazioni dal gestore o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive.
5. nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al punto precedente, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, la Provincia, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al gestore un termine non superiore a novanta giorni.

16. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. La Provincia riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni, nei casi e secondo le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., al quale si rimanda;
2. la richiesta di riesame in via ordinaria (avente valore di rinnovo) deve essere presentata dal gestore, a pena di decadenza dell'autorizzazione, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione così come definita al paragrafo 14 del presente allegato;
3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06, il gestore deve comunicare alla Provincia di Asti, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Asti rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata;
4. non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

17. VARIANTE URBANISTICA

1. La presente autorizzazione costituisce variante allo strumento urbanistico comunale secondo quanto stabilito in conferenza di servizi ed indicato negli elaborati progettuali approvati. La variante è immediatamente efficace.
2. La variante urbanistica approvata con il presente provvedimento:
 - decade in caso di decadenza, revoca o naturale scadenza della presente autorizzazione, con l'automatica riacquisizione, a seguito del ripristino dello stato dei luoghi, della destinazione d'uso e delle relative norme di attuazione originariamente previste dal P.R.G.C. per le aree interessate;
 - ha unicamente efficacia nei confronti delle norme di piano strettamente incompatibili con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. Non ha, pertanto, carattere generale e non può essere fatta valere per altre finalità. In caso di eventuali future modifiche o ampliamenti dell'impianto le aree agricole interessate dalla presente variante continuano, pertanto, a concorrere al computo delle superfici massime consentite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315 (allegato, par. 3.4) per l'utilizzo delle aree agricole.
3. Ai sensi della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314 l'amministrazione comunale, preso atto delle modifiche urbanistiche intervenute, aggiorna, in occasione della prima variante allo strumento, gli elaborati del P.R.G.C..

18. MISURE DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE

1. Secondo quanto concordato in sede di conferenza di servizi le misure di compensazione di cui al D.M. 10/09/2010 sono determinate come segue:
 - a. per i primi tre anni di esercizio dell'impianto le opere o azioni compensative a carico del proponente dovranno avere un importo annuo minimo pari al 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione del vettore energetico prodotto annualmente dall'impianto;

- b. a decorrere dal quarto anno la percentuale potrà essere ridotta all'1,5% in funzione degli esiti del Piano di Monitoraggio Ambientale e del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.Lgs 152/06 e, in particolare, esclusivamente in caso di assenza di superamenti dei valori limite previsti dalla presente autorizzazione, per ciascun comparto ambientale, che abbiano determinato, nei primi tre anni di esercizio, l'attivazione delle pertinenti procedure sanzionatorie;
2. le compensazioni ambientali dovranno riguardare i seguenti comparti:
- efficientamento della viabilità di collegamento di corso Alessandria con l'impianto in progetto, al fine di ridurre l'impatto aggiuntivo, derivante dal traffico veicolare indotto dall'impianto;
 - piantumazione di specie arboree ed arbustive che verranno programmati nel Piano di Riforestazione Urbana o che verranno pianificati nel progetto Urban Forestry della Regione Piemonte, entrambi in itinere presso il Comune di Asti alla data della presente autorizzazione;
 - installazione di un sistema di videosorveglianza ambientale presso Via Guerra, finalizzato a contrastare gli illeciti ambientali ricorrenti in tale area della Città;
3. entro la data di avvio dell'impianto e, a seguire, a cadenza annuale il proponente dovrà fornire al Comune di Asti una proposta dettagliata di interventi rientranti in una o più delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a, b e c, comprensiva di contabilizzazione dettagliata dei costi (computo metrico, analisi dei prezzi su preventivi di spesa) afferenti alla cifra annua stabilita. Al termine di ciascun anno di esercizio, determinato l'importo derivante dall'applicazione della pertinente percentuale sugli effettivi proventi, si effettuerà un conguaglio sugli interventi in programma nell'anno successivo;
4. il Comune valuterà con il proponente la possibilità di realizzare, anche prima dell'avvio dell'impianto, alcune opere compensative ritenute prioritarie dall'Amministrazione.

19. NORME SANZIONATORIE

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, previa diffida ed assegnazione di un termine per controdedurre e per adempiere alle prescrizioni, se non viene rispettato quanto autorizzato e prescritto relativamente alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse;
2. sono fatte salve le norme sanzionatorie previste dalle specifiche normative di settore, con particolare riferimento all'art. 44 del D.Lgs 28/2011 ed agli articoli 29, 29-decies, comma 9, e 29-quattordices del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e prescrizioni individuate nel presente provvedimento, comprese le tipologie di rifiuti cui il medesimo si riferisce qualora necessario secondo le modalità previste dalle norme vigenti;
3. la presente autorizzazione decade se:
- i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e conclusi entro i tre anni successivi, salvo proroghe;
 - il gestore non provvede a dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento in materia di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale.

TABELLA "A" (Par. 7.2 Emissioni in atmosfera) <small>Approvazione Decreti n. 110 del 21/11/2011 e successive modificazioni, di originale digitale.</small> IMPIANTO: SOCIETÀ VALLE TANARO S.r.l.							scheda n. 1348/3 COD. IMP.: 005005/366		
---	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
E 1	Dissipatore di emergenza	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 13 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362									
E 2	Dissipatore di emergenza	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 13 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362									
E 3	Dissipatore di emergenza	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 13 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362									
E 4	Dissipatore di emergenza	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 13 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362									
E 5	Dissipatore di emergenza	Emissione in atmosfera autorizzata seguendo le prescrizioni riportate al punto 13 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte del 21 novembre 2011, n. 362									
E 6	Dissipatore di calore (torcia)	Vedere punto 20 par. 7.2									
E 7	Caldaia alimentata a biocombustibile per processo produttivo (300 kW)	--	24	CONT.	80	Polveri totali	5 ⁽⁴⁾	--	5,600	0,250	--
						NO _x (come NO ₂)	250 ⁽⁴⁾	--			
						SO _x come (SO ₂)	200 ⁽⁴⁾	--			
						CO	100 ⁽⁴⁾	--			
						C.O.T.	20 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	--			
E 8	Caldaia alimentata a biocombustibile per processo produttivo (300 kW)	--	24	CONT.	80	Polveri totali	5 ⁽⁴⁾	--	5,600	0,250	--
						NO _x (come NO ₂)	250 ⁽⁴⁾	--			
						SO _x come (SO ₂)	200 ⁽⁴⁾	--			
						CO	100 ⁽⁴⁾	--			
						C.O.T.	20 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	--			
E 9	Upgrading (off-gas)	220/440	24	CONT.	15	C.O.V.	40 ⁽⁵⁾	0,0014 ⁽²⁾	10,700	0,100	Torre di filtraggio a carboni attivi
						H ₂ S	5				
						NH ₃	3	0,018			
						CH ₄	⁽⁶⁾	⁽⁶⁾			

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

E 10 ⁽³⁾	Polishing CO ₂ (miscela di gas spurgata dagli adsorbitori in uscita)	450	24	CONT.	da 70 a 250	N ₂ 98 %	--	--	12	0,150	--
						CO ₂ 1,70 %	--	--			
						CH ₄ 0,30 %	--	--			
	Emissione per avvenuta liquefazione	365	(1)	DISC.	da -186 a +8	N ₂ 100 %	--	--			
E 11	Linea compostaggio, biossidazione accelerata	41.566	24	CONT.	Amb.	NH ₃	5	--	--	--	Biofiltro (sup. 260 m ²)
						H ₂ S	2	--			
						C.O.V. ⁽⁵⁾	20	--			
						Polveri Totali	10	--			
						Concentrazione odore	200 U.O./m ³	--			
E 12	Linea compostaggio, maturazione	27.710	24	CONT.	Amb.	NH ₃	5	--	--	--	Biofiltro (sup. 175 m ²)
						H ₂ S	2	--			
						C.O.V. ⁽⁵⁾	20	--			
						Polveri Totali	10	--			
						Concentrazione odore	200 U.O./m ³	--			
E 13	Linea pretrattamento e trattamento confezionati	15.233	24	CONT.	Amb.	NH ₃	5	--	--	--	Biofiltro (sup. 96 m ²)
						H ₂ S	2	--			
						C.O.V. ⁽⁵⁾	20	--			
						Polveri Totali	10	--			
						Concentrazione odore	200 U.O./m ³	--			
E 14	Linea pretrattamento e trattamento confezionati	30.467	24	CONT.	Amb.	NH ₃	5	--	--	--	Biofiltro (sup. 192 m ²)
						H ₂ S	2	--			
						C.O.V. ⁽⁵⁾	20	--			
						Polveri Totali	10	--			
						Concentrazione odore	200 U.O./m ³	--			
E 15	Linea pretrattamento e trattamento confezionati	30.467	24	CONT.	Amb.	NH ₃	5	--	--	--	Biofiltro (sup. 192 m ²)
						H ₂ S	2	--			
						C.O.V. ⁽⁵⁾	20	--			
						Polveri Totali	10	--			
						Concentrazione odore	200 U.O./m ³	--			

E 16	Fase scarico e pretrattamento sfusi	34.860	24	CONT.	Amb.	Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.	NH ₃	5	--	--	--	Biofiltro (sup. 220 m ²)
						H ₂ S	2	--				
						C.O.V. ⁽⁵⁾	20	--				
						Polveri Totali	10	--				
						Concentrazione odore	200 U.O./m ³	--				
Fasi accessorie	Fasi di raffreddamento compressori, fasi di stoccaggio e movimentazione di combustibili liquidi, fase di respirazione, fase di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido	Punti 13, 15 e 16 della D.D. della Regione Piemonte n. 362/DB1004 del 21/11/2011										

⁽¹⁾ In funzione del flusso di N₂ necessario per la liquefazione del biometano.

⁽²⁾ Tracce residue di H₂S.

⁽³⁾ A tale camino sono convogliate:

- tutte le valvole di sicurezza/valvole espansione termica di biometano della PU (Polishing unit), del BLU (liquefattore)
- valvole espansione termica del LBM Storage – serbatoio stoccaggio biometano liquido. Apertura delle stesse solo in caso di emergenza, quindi non quantificabile come frequenza, durata e portata di emissione cumulativa.

⁽⁴⁾ Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

⁽⁵⁾ Componente metanica esclusa.

⁽⁶⁾ La misurazione dell'inquinante CH₄ deve essere effettuata a soli fini conoscitivi e per tale motivo non è stato indicato limite emissivo.